



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 21/5 DEL 15.4.2016

Oggetto: Piano Sulcis. Proposta di delimitazione territoriale e disposizioni necessarie per la operatività della zona franca di Portovesme/Sant'Antioco e delle aree industriali funzionalmente collegate ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998 n. 75.

Il Presidente, d'intesa con l'Assessore dell'Industria, rappresenta che, nell'ambito del procedimento volto alla costituzione delle zone franche, la normativa descritta in epigrafe demanda alla Regione ogni attribuzione in tema di proposta di delimitazione e di determinazione di ogni altra disposizione necessaria alla loro operatività.

Il Piano Sulcis comprende l'attivazione della Zona franca portuale/industriale di Portovesme. Per questa finalità il Piano reca uno stanziamento di un milione di euro, definitivamente assegnato con la delibera CIPE n. 31 del 20 febbraio 2015, pubblicata nella G.U. del 17.6.2015.

Il Presidente precisa, al riguardo, che l'istituzione della Zona Franca in esame è stata preceduta da un'ampia consultazione con le amministrazioni locali, ed ha trovato la sua sintesi nel Protocollo d'intesa "Per la definizione di obiettivi e condizioni generali di sviluppo e la attuazione dei relativi programmi nel Sulcis-Iglesiente" – che la prevede espressamente - siglato a Carbonia il 13 novembre 2012, fra il Governo, la Regione, la Provincia di Carbonia Iglesias ed i comuni del Sulcis Iglesiente.

Nel dettaglio si richiamano, quali atti presupposti al citato Protocollo d'intesa e della presente deliberazione attuativa, la deliberazione del Consiglio comunale di Sant'Antioco n. 61 del 30 ottobre 2012 e la deliberazione del Comune di Portoscuso n. 73 del 19 ottobre 2012.

Il Coordinamento per l'attuazione del Piano Sulcis ha svolto l'istruttoria posta a base della presente deliberazione, che di seguito viene così sintetizzata.

La zona franca di Portovesme è stata istituita, insieme con altre cinque zone, con il D.Lgs. 10 marzo 1998 n. 75, che reca "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche". Nella fattispecie la norma dispone che la zona franca comprenda, oltre al porto in argomento, anche "altri porti ed aree industriali ad esso



funzionalmente collegate o collegabili”.

Nel caso in esame il riferimento implicito è ai porti commerciali dell'arcipelago, segnatamente a quello di Sant'Antioco, storicamente connotato per la funzione commerciale/industriale, individuabile specificamente nell'area del vecchio porto commerciale come rappresentato nell'allegata tabella 3).

Inoltre, il declino dell'attività minero-metallurgica ha determinato la forte sottoutilizzazione del porto industriale di Portovesme, dell'area industriale adiacente e delle aree di installazione degli impianti Carbusulcis, incluse nel piano regolatore del Consorzio industriale provinciale Sulcis Iglesiente (SICIP). L'obiettivo di nuovo sviluppo produttivo e occupazionale dell'area richiede che questo consistente patrimonio di infrastrutture sia reimmesso sul mercato degli investimenti e dei traffici commerciali.

Il SICIP ha effettuato uno studio di fattibilità sulla zona franca di Portovesme. La società Carbusulcis, nell'ambito dei programmi di ristrutturazione aziendale, conseguenti alla chiusura della miniera, prevede lo sviluppo di innovative attività industriali nell'area di Seruci. È ipotizzato, inoltre, per quanto attiene all'area sopradescritta nel Comune di Sant'Antioco, anche un impiego con finalità di cantieristica nautica.

Tali progetti di sviluppo potrebbero trarre beneficio dall'istituzione di una zona franca doganale, alla quale si potrebbe associare il regime del perfezionamento attivo di cui all'art. 114 del Codice Doganale Comunitario.

Detti istituti doganali non escludono la possibilità che nel futuro, nel rispetto del vigente ordinamento, possano essere riconosciuti anche particolari incentivi fiscali, utili per l'attrazione di investimenti in beni e servizi.

A tale riguardo occorre sottolineare che l'esperienza internazionale mostra che nell'ambito delle politiche di sviluppo lo strumento della zona franca è di crescente impiego, basti ricordare che l'ILO, Agenzia delle Nazioni Unite, ne ha censito circa 850 in 93 Paesi nel 1995 e che nel 2015 ne sono censite oltre 4300 in 130 Paesi. La varietà delle tipologie delle zone franche ha indotto la Banca Mondiale ad adottare la più generale definizione Zone Economiche Speciali (ZES). Anche in Italia c'è una maggiore attenzione rispetto al passato. Tra i casi applicativi recenti è significativo, in relazione al caso Portovesme, la costituzione della zona franca non interclusa a Taranto nell'ambito dei programmi di ri-sviluppo dell'economia della zona colpita dalla crisi del polo siderurgico che comprendono anche la realizzazione di una Zona Economica Speciale per lo sviluppo della nautica.



La tipologia di Zona franca che si propone per la decretazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, è la zona franca doganale non interclusa di cui all'art. 168 bis del Codice Doganale Comunitario. Detto istituto potrà essere affiancato dal regime del perfezionamento attivo, consentendo di introdurre nel territorio della UE merci in sospensione dei diritti di confine e di non subire l'effetto di alcuna misura di politica commerciale per le merci destinate ad essere perfezionate nella Unione Europea e quindi essere riesportate al di fuori di essa. A titolo di esempio, il perfezionamento attivo è particolarmente importante per i seguenti gruppi di prodotti: cereali, prodotti dell'industria molitoria, oli e grassi animali e vegetali, macchinari, veicoli aerei e spaziali, navi e barche.

La delimitazione proposta comprende il porto industriale di Portovesme con l'adiacente area industriale (Tabella 1), come risultanti nel piano regolatore del Consorzio industriale provinciale, e l'area denominata Seruci (Tabella 2). Per quanto attiene a Sant'Antioco comprende una ampia porzione del vecchio porto commerciale (Tabella 3).

Il soggetto gestore è provvisoriamente individuato nel Consorzio industriale provinciale del Sulcis Iglesiente, nelle more della costituzione dell'unico soggetto gestore del complesso delle zone franche della Sardegna (Sardegna Free Zone) di cui alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 20 .

Ciò premesso nel merito, il Presidente, di concerto con l'Assessore dell'Industria, sintetizza i principali presupposti normativi posti a fondamento della presente deliberazione:

- i Trattati sull'Unione Europea (UE) e sul Funzionamento dell'Unione Europea (FUE), e la dichiarazione n. 49, allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona il 13 dicembre 2007;
- i regolamenti CE n. 2913/1992 (Consiglio) concernente il Codice Doganale Comunitario e n. 2454/1993 (Commissione) relativo alle norme di attuazione del codice doganale comunitario, il regolamento CE n. 2700/2000, nonché il regolamento n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il nuovo codice doganale dell'Unione Europea;
- gli articoli 168 bis del Reg.CEE 2913/1992 e 799 del Reg. CEE n. 2454/1993;
- la sesta direttiva IVA 77/388/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2004/66/CE e, specificamente, l'art. 16 paragrafo 1) che prevede le esenzioni particolari connesse con il traffico internazionale di merci, nonché la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio nonché il Regolamento (CE) n. 274/2008;
- l'art. 117 della Costituzione Italiana concernente la potestà legislativa, inter alia, in materia di dogane e di rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni;



- gli articoli 12 della Legge Costituzionale n. 3 del 1948, (Statuto della Regione Autonoma della Sardegna) che prevede che saranno istituiti punti franchi, e 13 che prevede che lo Stato con il concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economico e sociale dell'Isola;
- il D.Lgs. n. 75/1998 che prevede che in attuazione dell'articolo 12 dello Statuto speciale per la Regione Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono istituite nella regione zone franche, secondo le disposizioni di cui ai regolamenti CEE n. 2913/1992 (Consiglio) e n. 2454/1993 (Commissione), nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili e afferma che la delimitazione territoriale delle zone franche e la determinazione di ogni altra disposizione necessaria per la loro operatività venga effettuata, su proposta della Regione, con separati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- la legge regionale n. 10 del 2008, "Riordino delle funzioni in materia di aree industriali";
- la legge regionale n. 20 del 2013, art. 1 concernente "Norme urgenti per l'attuazione ed il funzionamento delle zone franche istituite nella Regione autonoma della Sardegna";
- il D.P.C.M. "Ulteriori disposizioni per l'operatività della zona franca di Cagliari" del 7 giugno 2001 pubblicato nella G.U. 31 luglio 2001 n. 176;
- il Protocollo d'Intesa del 13 novembre 2012 tra lo Stato Italiano e la Regione Autonoma della Sardegna denominato "Piano Sulcis" che prevede specificamente l'attivazione dell'area franca doganale istituita dal D.Lgs. n. 75/1998, stanziando all'uopo una relativa somma per l'attuazione, indicando come soggetto attuatore specificamente il Consorzio industriale provinciale del Sulcis Iglesiente (SICIP).

Il Presidente, di concerto con l'Assessore dell'Industria, propone l'adozione della seguente deliberazione, delle tabelle di delimitazione allegate, oltreché dell'allegato disciplinare che, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 25 luglio 2008 n. 10, saranno trasmessi al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione competente, prima della definitiva approvazione e trasmissione al Governo per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75.

La Giunta regionale, condividendo quanto esposto e proposto dal Presidente, di concerto con l'Assessore dell'Industria, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Industria



DELIBERA

- di procedere all’approvazione preliminare della presente deliberazione e dei suoi allegati, concernenti la delimitazione territoriale e le disposizioni necessarie per l’operatività della zona franca di Portovesme/Sant’Antioco, segnatamente:

Allegato 1) Delimitazione Zona franca non interclusa di Portovesme;

Allegato 2) Delimitazione Zona franca non interclusa di Seruci;

Allegato 3) Delimitazione Zona franca non interclusa di Sant’Antioco;

Allegato 4) Delimitazione territoriale e disposizioni per l’operatività della Zona franca di Portovesme/Sant’Antioco in attuazione dell’art. 1 del D.Lgs. n. 75/1998;

- di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale per l’acquisizione, in forma urgente, del parere della Commissione competente, a termini dell’art. 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10;
- di rinviare a una successiva deliberazione la definitiva approvazione del presente provvedimento una volta acquisito il parere descritto al punto che precede;
- di dare mandato al Presidente per i successivi adempimenti di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998 n. 75.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru